



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Istituita con Legge Regionale n. 60 del 13 Aprile 1995
Sede Legale: Via Pio VII°, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 81 del 17/09/2013


Il giorno 17/09/2013, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Angelo Robotto

..... a norma dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla
Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo Sindacale siglato in data 16/07/2013 con le OO.SS. e la R.S.U. del personale del comparto, relativa all'utilizzo degli avanzi di gestione dei fondi contrattuali 2002 - 2005 e 2006 - 2009, finalizzato alla rideterminazione degli importi delle quote individuali di produttività mensile ed annua a decorrere dall'01/01/2013.





IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Affari Istituzionali e Personale, di seguito integralmente riportata:

"In data 2.7.2013 si sono conclusi i lavori del tavolo tecnico del personale del comparto relativo alla disamina delle modalità di impiego degli avanzi di gestione dei fondi contrattuali relativi ai quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, non destinati dagli accordi precedentemente sottoscritti ed approvati con i DD.D.G. n. 110 del 5.11.2009 e n. 2 del 14.1.2010;

I lavori del tavolo hanno riguardato, tra l'altro, la destinazione delle risorse contrattuali decentrate ed è emersa la necessità di una loro migliore utilizzazione, in termini di corrispondenza e di contestualità temporale tra prestazioni da rendersi e sistema incentivante, al fine di evitare il generarsi di avanzi di gestione, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 e della legge 122/2010;

In data 16.7.2013 le parti hanno quindi formalizzato quanto stabilito a conclusione dei lavori del tavolo tecnico citato, stabilendo la rideterminazione degli importi individuali delle quote mensili ed annue di produttività, come risultanti dal prospetto riportato nel testo dell'accordo siglato;

Tali nuove quote saranno previste con decorrenza dall'1.1.2013, sino a nuova regolamentazione aziendale dell'istituto della produttività e fatta salva la capienza complessiva dei fondi contrattuali negli importi annualmente determinati in coerenza con le disposizioni e le limitazioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 e della legge 122/2010;

L'accordo siglato ha disposto altresì l'incremento di euro 120 pro capite, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, della quota massima di incentivazione da erogarsi a saldo, limitatamente per l'anno 2013, in considerazione delle iniziative aziendali avviate e da avviarsi nell'ambito del processo di riorganizzazione intrapreso nel corso del corrente anno;

L'art. 11 dell'intesa sindacale prevede infine che l'applicazione di quanto stabilito sia subordinata alle verifiche ed ai pareri previsti dalla normativa vigente da parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia e pertanto il recepimento dell'accordo oggetto del presente atto, allegato quale parte integrante e sostanziale dello stesso, è sottoposto a condizione sospensiva dell'espressione del parere del Collegio medesimo, cui viene trasmessa la relativa relazione illustrativa, parimenti allegata al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;

Visto il CCIA, approvato con D.D.G. n. 372 del 15.5.2001;

Visti i decreti D.G. n. 110 del 5.11.2009 e n. 2 del 14.1.2010 di approvazione degli accordi sindacali relativi ai fondi contrattuali per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009;

Visto il precedente accordo del 26.2.2004, relativo all'individuazione delle quote di produttività;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura Semplice n. 17.02 Contabilità e Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DECRETA

1. Di approvare l'accordo siglato tra i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. e la R.S.U. del personale del comparto, sottoscritto in data 16.7.2013, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, subordinandone l'applicazione alla condizione

sospensiva dell'espressione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto dall'art. 6 dell'accordo medesimo;

2. Di trasmettere al Collegio dei Revisori il presente provvedimento, corredato dalla relazione illustrativa dell'intesa sindacale in questione, allegata allo stesso quale parte integrante e sostanziale;

3. Di rinviare a un successivo provvedimento il recepimento del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti e le conseguenti determinazioni connesse all'applicazione dell'accordo sindacale;

4. Di incaricare il Responsabile della S.C. Affari istituzionali e Personale della trasmissione del presente atto ai Responsabili di Struttura Complessa ed alle OO.SS. ed alla RSU.

Ing. Angelo Robotto

Il giorno 16 luglio 2013, nel corso della riunione sindacale del personale del comparto di ARPA Piemonte convocata presso la Direzione Generale dell'Agenzia, la delegazione trattante di parte pubblica ed i rappresentanti delle OO.SS. e della RSU individuati in calce al presente accordo

PREMESSO CHE

- in data 2.7.2013 si sono conclusi i lavori del tavolo tecnico istituito per la disamina congiunta sulle modalità di impiego degli ulteriori avanzi di gestione dei fondi contrattuali relativi ai quadrienni 2002-2005 e 2006-2009 non destinati con gli accordi sottoscritti in data 30.10.2009 (approvato con DDG n. 110 del 5.11.2009) e 27.11.2009 (approvato poi con DDG n. 2 del 14.01.2010);
- nel corso degli incontri è emersa condivisa la necessità di utilizzare al meglio, in termini di corrispondenza e anche di contestualità temporale tra prestazioni da rendersi e sistema incentivante delle medesime, le risorse contrattuali decentrate, evitando così il generarsi di avanzi di gestione a valere sui fondi contrattuali negli importi annualmente determinati in coerenza con le disposizioni e le limitazioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 e della Legge 122/2010;
- le quote mensili ed annue individuali di produttività erano state determinate con l'accordo in data 26.2.2004 negli importi di cui al seguente prospetto:

	importo annuo	importo mensile	quota erogata mensile	totale quote mensili	quota erogata a saldo
B	2.045,16	170,43	119,30	1.431,61	613,55
Bs	2.231,04	185,92	130,14	1.561,73	669,31
C	3.532,56	294,38	206,07	2.472,79	1.059,77
D	3.780,48	315,04	220,53	2.646,34	1.134,14
Ds	3.904,44	325,37	227,76	2.733,11	1.171,33

- nell'occasione dell'accordo del 26.2.2004 sopra citato le parti si erano peraltro limitate a convenire di apportare un mero incremento percentuale degli importi in precedenza quantificati ed in essere antecedentemente alla data del 1.1.2002;

Tutto ciò premesso, le parti sono pervenute alla definizione dei contenuti ed alla sottoscrizione del seguente

ACCORDO

1) Per le ragioni di cui in premessa, le parti convengono sull'opportunità di rideterminare gli importi delle quote mensili ed annue individuali di produttività come da prospetto seguente, procedendo in un loro arrotondamento utile anche ai fini di semplificazione contabile e gestione stipendiale a cura degli uffici amministrativi dell'Agenzia:

